Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

ASGI

Milano, 26 marzo 2021

Spett.le
Poste Italiane s.p.a.
Viale Europa 190
00144 Roma

Alla c.a. della Presidente Maria Bianca Farina
Alla c.a. dell'Amministratore Delegato Matteo Del Fante

A mezzo pec: poste@pec.posteitaliane.it

Oggetto: diritto all'apertura di un conto corrente di base dei cittadini di nazionalità nigeriana. Illegittima disparità di trattamento.

Alla scrivente Associazione – che opera nell'ambito del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta all'elenco di cui all'art. 5 d.lgs. 215/2003 – è stato segnalata una prassi attuata da diverse filiali della Vs Società consistente nel rifiuto a procedere con l'apertura di un conto corrente base (che prevede il rilascio di una Postepay) ai cittadini di nazionalità **nigeriana**.

Tale rifiuto non viene mai motivato in forma scritta e viene genericamente giustificato da ragioni legate alla normativa antiriciclaggio.

In particolare, ci è stato segnalato che solo nelle ultime settimane, le seguenti filiali hanno negato l'apertura di cc di base ai cittadini di nazionalità nigeriana:

Novate Milanese; Bergamo (Malpensata), via Marcona 1 Milano, Milano Loreto e Centrale, Milano Abbiategrasso, Roma Tor Bella Monaca, Roma Borghesiana, Roma Torre Angela, via Romagnoli 25 Latina, Cerreto Guidi Firenze.

Tale prassi, qualora fosse confermata (ma non abbiamo motivo di pensare che segnalazioni così numerose e omogenee non rispondano al vero) sarebbe del tutto priva di base legale.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 2 co. 2 TUI: "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano [...]"

Il diritto alla attività contrattuale (e dunque anche all'apertura di un conto corrente bancario di base) rientra tra i diritti civili e <u>non può dunque essere negato a uno straniero regolarmente soggiornante in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge</u>.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

ASGI

A ciò si aggiunga che il rifiuto all'apertura del conto di base costituisce violazione dell'art. 126

novies decies del Testo Unico Bancario il quale prevede che "tutti i consumatori regolarmente

soggiornanti nell'Unione Europea, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e

secondo le modalità previste dalla presente sezione senza discriminazioni e a prescindere dal

luogo di residenza;"

Peraltro, la Direttiva antiriciclaggio, recepita dall'Italia con d.lgs. 125/2019, ha l'obiettivo di

prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ma

non consente ovviamente agli istituti di credito di rifiutare in modo aprioristico l'apertura di un

conto ai soli cittadini nigeriani sulla base (se questo è il motivo) della scarsa affidabilità dello

Stato di provenienza.

Un tale rifiuto costituisce dunque discriminazione ai sensi dell'art. 43 co. 2 lett. a) TUI il quale

prescrive: "2.In ogni caso compie un atto di discriminazione il pubblico ufficiale o l'incaricato

di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio

delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a

causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,

etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente." . Identica disposizione è prevista nel caso

di rifiuto dei "beni offerti al pubblico".

Il comportamento ingiustificatamente ostativo della Vs Società sta pertanto causando un grave

danno patrimoniale e non patrimoniale ai cittadini nigeriani regolarmente soggiornanti sul

territorio italiano.

Alla luce di quanto sopra, Vi chiediamo pertanto di diramare immediata comunicazione a tutte

le filiali sul territorio chiarendo che <u>il diritto ad aprire un conto corrente di base spetta a</u>

tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che siano in possesso di tutti gli altri

requisiti di legge senza distinzioni di origine nazionale o etnica.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che in assenza di

positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio anche avvalendoci della facoltà di cui

all'art. 5 d.lgs. 215/2003.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv/Raola Fierro